



**Al Signor Sindaco del Comune di Carrara
(Rip.Urbanistica – Servizio Edilizia Privata)**

OGGETTO: Integrazione pratica D.I.A. intestata a Germelli Massimo

Richiedente: Germelli massimo

Il sottoscritto Geom. Aliboni Gianluca nato a Massa il 17/02/1968 iscritto all'Albo dei Geometri di Massa Carrara al n° 810, con studio tecnico sito in Massa Via Palestro n° 49, in relazione alla D.I.A. per la realizzazione di diversa distribuzione degli spazi interni, sostituzione di alcuni travi e travetti della copertura in legno e spessoramento del muro presentata dal Signor Germelli,

DICHIARA

Che le opere in oggetto non richiedono il deposito della pratica sismica, in quanto il Regolamento n° 36/R di attuazione dell'Art. 117, comma 1 e 2 della legge Regionale 3 Gennaio 2005 n°1, all'art. 12 prevede che il deposito possa essere omesso nel caso di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, ed in particolare al comma 2 lettera A "la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale.

Si riporta l'Art. 12 del Regolamento n° 36/R

Art. 12 - Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità
1. Non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all'articolo 105 ter della l.r.1/2005:

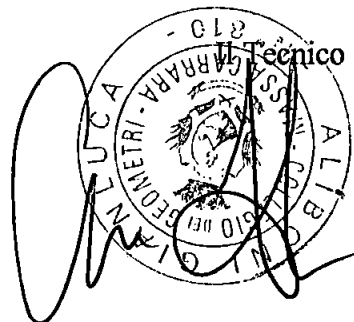
- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi;
- b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l'entità e la distribuzione dei carichi.

2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all'articolo 105 ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:

- a) la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;
- b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.

- c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali;
d) gattaolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate;
e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche simili purché non alterino il comportamento globale dell'edificio;
f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate;
g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;
h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;
i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cucì-scucì;
j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati;
k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l'orditura principale;
l) l'inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture;
m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera;
o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza;
p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune;
q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.

Massa li 07/01/2010



*Studio Tecnico Geometra Aliboni Gianluca
Via Palestro n° 49, 54100 Massa (MS)
Tel 0585/489875*